

Laveno Mombello, 17 giugno 2022

Oggetto: Indennità *una tantum*, ex art. 3 D.L. 17 maggio 2022 n. 50

Come ampiamente pubblicizzato dagli organi di stampa specializzata e non, il decreto n. 50 del 17 maggio 2022 (decreto Ucraina) ha previsto la corresponsione di una somma **UNA TANTUM** contro il carovita pari a € 200,00 da erogarsi **nei prossimi mesi** ad una serie di soggetti individuati dalla norma stessa.

Nella presente circolare ci occuperemo dell'indennità di cui all'art. 32 del citato decreto, indennità corrisposta **UNA SOLA VOLTA, di importo pari a € 200,00, ad una serie di soggetti individuati dalla normativa stessa che analizziamo nei punti seguenti.**

1. PENSIONATI - prestazione automatica

L'indennità una tantum spetta a favore dei **soggetti che possono vantare congiuntamente** i seguenti requisiti:

- a) **Residenti in Italia**
- b) Essere **titolari di almeno un trattamento pensionistico** a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
- c) Essere titolari di **reddito PERSONALE ai fini IRPEF per l'2021 non superiore a € 35.000,00**. Dal reddito personale viene escluso il reddito derivante da TFR, competenze arretrate soggette a tassazione separata e il reddito dell'abitazione principale.

L'indennità verrà **riconosciuta automaticamente dall'INPS, pertanto nessuna attività è richiesta dal soggetto pensionato.**

2. LAVORATORI DOMESTICI – prestazione a domanda

L'indennità di € 200,00 spetta ai lavoratori domestici che **hanno in corso un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022.**

L'indennità viene riconosciuta **direttamente dall'INPS** ma occorre che il soggetto **faccia specifica domanda**. Questa potrà essere inoltrata per il tramite dei Patronati.

3. PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA – prestazione automatica

L'indennità verrà riconosciuta direttamente dall'INPS (senza nessuna azione da parte del soggetto) ai percettori delle predette indennità per il mese di giugno 2022;

4. COLLABORATORI COORDINATI CONTINUATIVI – prestazione a domanda

L'indennità spetta ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del cpc**, i cui contratti sono **attivi alla data del 18 maggio 2022**. I requisiti per poter avere l'indennità sono:

- a) Iscrizione alla Gestione Separata
- b) Non essere titolari di trattamenti pensionistici che danno luogo all'indennità di 200 euro (v. punto 1);
- c) Non essere iscritti ad ALTRE gestioni previdenziali obbligatorie (IVS, Commercianti, Artigiani etc)
- d) Avere un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità verrà corrisposta direttamente dall'INPS, **PREVIA domanda che dovrà essere effettuata dal soggetto stesso.**

5. PERCETTORI DI INDENNITA' COVID 19 – prestazione automatica

L'indennità viene riconosciuta dall'INPS (direttamente e senza alcuna domanda) ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

6. LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – prestazione a domanda

Previo domanda da presentarsi all'INPS, l'istituto riconosce l'indennità ai **lavoratori autonomi, PRIVI di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (IVS, Artigiani, Commercianti, Casse private) che, nel 2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali di cui all'art. 2222 c.c. (le cd "ritenute d'acconto") a condizione che:

- a) Abbiamo l'accredito di almeno **un contributo mensile (in GS) nel 2021** (pertanto saranno soggetti che hanno superato il limite "franchigia" di € 5.000,00 annue nel 2021)
- b) Siano iscritti alla Gestione Separata

7. TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA – prestazione automatica

I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l'indennità automaticamente nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza.

8. DISCIPLINA COMUNE

Tutte le indennità sopra riportate, tranne nel caso dei pensionati e titolari di reddito di cittadinanza (che la riceveranno nel mese di luglio) **saranno erogate da INPS dopo il 31 agosto 2022.**

L'indennità di 200 euro non concorre alla formazione del reddito a fini IRPEF per l'anno 2022.

A conclusione di questa circolare, vogliamo sottolineare un aspetto molto importante

Le informazioni contenute in questa circolare sono il frutto della nostra interpretazione effettuata sul testo normativo e da documentazione dottrinale attualmente a disposizione.



Alessandra Tosches
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Tiziana Minetti
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Roberto Nicoletti
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Emanuela Sirianni
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Gianluca Troisi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Sara Menzagli
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Vilmo Pescara
Consulente del Lavoro

In particolare alcuni assunti sono ripresi dall'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 9 giugno 2022.

Non sono ancora state pubblicate interpretazioni ufficiali, prassi ed istruzioni in merito ai modi e tempi per presentare le domande ove richieste.

Saremo pertanto pronti e celeri nel comunicarvi le istruzioni dettagliate **quando queste saranno rese a disposizione dagli organi competenti** (presumibilmente INPS).

Rimaniamo a Vs disposizione per chiarimenti o informazioni dovessero necessitarvi, nel contempo porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Associato
Tributario e Legale

**STUDIO ASSOCIATO
TRIBUTARIO e LEGALE**

Via Labiena, 153
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. +39 0332 667644
+39 0332 667777
Fax +39 0332 626305
P. IVA e C.F. 02338900125
e-mail: segreteria@satl.it